

Codice A18090

D.D. 23 dicembre 2014, n. 227

**Comune di San Pietro Mosezzo (NO). Ripristino difese spondali e riprofilatura alveo torrente Agogna in localita' Agognate, al confine tra i Comuni di Novara e San Pietro Mosezzo. Autorizzazione idraulica.**

Premesso che:

in data 12/11/2014 con nota n 7872 il Comune di San Pietro Mosezzo ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico, per i lavori specificati in oggetto;

Preso atto che:

il progetto prevede interventi di riprofilatura dell'alveo e ripristino delle difese spondali esistenti lungo il Torrente Agogna, nel tratto al confine con il Comune di Novara;

in sintesi si prevedono le seguenti opere:

- Decespugliamento vegetazione infestante e taglio alberi in equilibrio precario a ridosso delle sponde;
- Movimentazione del materiale litoide accumulato per ripristino dell'efficienza idraulica e riprofilatura alveo, con collocamento ad imbottimento di sponda;
- Ripristino e ricostruzione delle difese in sponda destra orografica in massi naturali di cava posati a secco secondo sagoma.

Con nota n. 61701 /DB 14.11 in data 24/11/2014, è stata inoltrata alla Provincia di Novara, la comunicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 29/12/2006, n. 37 e della D.G.R. n. 72-2074 del 17/05/2011, ai fini della valutazione in ordine alla compatibilità dei lavori con la salvaguardia della fauna acquatica, non ricevendo in proposito alcun riscontro;

con deliberazione di G. M. n. 103 in data 03/12/2014, il Comune di San Pietro Mosezzo ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, ammissibile.

Tutto ciò premesso e accertato,

#### IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 17 della L. R. n. 23/2008;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. N. 112/1998;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G. U. n. 43 S.O. n. 31 del 21/02/2001);
- visto l'art. 59 della L. R. n. 44/2000;
- visto l'art. 13 della L. R. 05/08/2002, n. 20 e l'art. 1 della L. R. 18/05/2004, n. 12;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 06/12/2004, n. 14/R;
- vista la D.G.R. 26/05/2008, n. 38-8849;

- visto il D.P.G.R. 20/09/2011, n. 8/R;
- vista la L. R. 29/12/2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011;
- visto l'art. 18 della L.R. 18/84;
- vista la L.R. n. 6 del 04.02.2008;

*determina*

di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di riprofilatura dell'alveo e ripristino delle difese spondali esistenti lungo il Torrente Agogna, nel tratto al confine con il Comune di Novara, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- gli interventi dovranno essere realizzati come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale litoide ostruente l'alveo dovrà essere sistemato a imbottimento di sponda e non ne è consentita l'asportazione;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo che delle aree ripariali, necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e non causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il taglio della vegetazione forestale dovrà interessare l'alveo inciso ed, in particolare, la vegetazione che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, qualora necessario, dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. Il recupero e l'eventuale successiva reimmissione della fauna ittica, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara in base alle normative vigenti in materia, così come l'eventuale messa in secca del torrente (giusto il disposto dell'art. 12 L. R. 29/12/2006, n. 37);
- il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi in progetto è da intendersi nullo, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. 4 maggio 2012 n. 5 e prima di procedere al taglio delle stesse, il Comune dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la "Comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del DPGR n. 8/R del 20/09/2011;
- il legname risultante dal taglio, dovrà essere accatastato in zona sicura esterna all'alveo, non raggiungibile dagli eventi di piena straordinaria;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e l'intervento non è soggetto a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/12/2015. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie secondo le vigenti leggi in materia e il Comune dovrà contattare, con un congruo anticipo, la Provincia di Novara - Settore Agricoltura Funzione Caccia e Pesca-Parchi GEV -, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento, al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;

- Il Comune dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Novara la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto autorizzato e, ad avvenuta ultimazione, trasmettere la dichiarazione del D. L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge, nelle sedi competenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e art.23, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.33/2013.

Il Dirigente  
Adriano Bellone